

Regolamento per il conferimento del titolo di Professore Emerito e di Professore Onorario

Articolo 1 – Oggetto

Il presente Regolamento disciplina il conferimento del titolo di “*Professore Emerito*” e di “*Professore Onorario*” in conformità a quanto disposto dall’art. 111 del Testo Unico delle leggi sull’istruzione superiore approvato con RD n. 1592/1933 e dall’art. 15, comma 2, della Legge n. 311/1958, e successive integrazioni e modificazioni, individuando, nel contempo, le attività che i medesimi possono svolgere nell’ambito dell’Ateneo.

Articolo 2 – Requisiti per il conferimento

2.1 L’Università Carlo Cattaneo - LIUC (d’ora innanzi Università) propone ai competenti organi il conferimento:

- del titolo di “Professore Emerito” ai docenti di prima fascia che siano stati collocati a riposo o dei quali siano state accettate le dimissioni, che abbiano prestato almeno venti anni di servizio nel ruolo di Professore Ordinario;
- del titolo di “Professore Onorario” ai docenti di prima fascia che siano stati collocati a riposo o dei quali siano state accettate le dimissioni, che abbiano prestato almeno quindici anni di servizio nel ruolo di Professore Ordinario.

2.2 Ai fini del conferimento dei suddetti titoli è altresì necessario:

- non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso;
- non aver subito alcun provvedimento disciplinare e non aver avuto procedimenti disciplinari pendenti al momento del collocamento a riposo;
- non avere arrecato nocumento all’immagine dell’Università.

Articolo 3 – Procedura per il conferimento

3.1 La proposta di conferimento del titolo è avanzata dal Consiglio di Dipartimento, con deliberazione assunta a maggioranza degli aventi diritto nella composizione ristretta ai professori di prima fascia, e dal Consiglio di Amministrazione.

3.2 La proposta deve essere adeguatamente motivata valutando:

- a) l’attività didattica, in termini di qualità e numero di anni di insegnamento;
- b) l’attività istituzionale, ovvero l’aver ricoperto ruoli istituzionali nell’Università;
- c) l’attività scientifica, ovvero la produzione scientifica, la direzione di collane o riviste scientifiche di rilievo nazionali o internazionali, gli incarichi di responsabilità in organismi scientifici, l’attività di alta divulgazione e promozione culturale, anche in ambito internazionale.

3.3 Le delibere del Consiglio di Dipartimento e del Consiglio di Amministrazione sono trasmesse al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, ai fini della concessione del titolo.

Articolo 4 – Ruolo ed attività del professore emerito e onorario

4.1 Il Professore Emerito e il Professore Onorario possono continuare a svolgere attività di ricerca, senza oneri per l’Università, e possono ricoprire l’incarico di responsabili di progetti, anche finanziati da enti pubblici e privati.

4.2 Nel rispetto delle norme vigenti ai Professori Emeriti e ai Professori Onorari possono essere attribuiti incarichi di insegnamento.

Articolo 5 - Disposizioni finali

5.1 Il presente regolamento, emanato con Decreto Rettorale, entra in vigore secondo quanto definito dall’art. 9 dello Statuto.